

NOTA INFORMATIVA ISVAP

Gli articoli del codice civile, del Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (risarcimento diretto) e del D. Lgs. n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle assicurazioni private), richiamati nelle presenti Condizioni di polizza sono riportati, rispettivamente, ai capitoli Codice civile e Fonti normative e documenti dell'Isvap e della Consap.

Premessa

La Nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.185 del D. Lgs. n.209/05, Codice delle assicurazioni private e a quelle impartite dall'Isvap, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante.

Informazioni relative ad Aurora Assicurazioni S.p.A.

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno prestate da Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2543 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24/08/2007, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..

1. Informazioni relative al contratto

1.1 – Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con Aurora Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legislazione italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa nei limiti stabiliti dalle norme imperative stabilite in Italia.

Anche per tali garanzie Aurora Assicurazioni S.p.A. propone comunque di applicare al contratto la legislazione italiana.

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

1.2 – Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami, Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) Tel.: 02-55604027 - Fax: 02-51815353- E-mail: ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A..

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente ed Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro stato, l'organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'Isvap si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

1.3 – Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile da circolazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

1.4 – Durata e rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Il contraente ad ogni scadenza annuale potrà decidere se rinnovare o non rinnovare il contratto, senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, Aurora Assicurazioni S.p.A. manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto in essere.

Per consentire la prosecuzione del contratto, Aurora Assicurazioni S.p.A. metterà a disposizione sul suo sito Internet e presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, almeno sessanta giorni prima della scadenza dello stesso, le nuove condizioni di tariffa e le eventuali nuove condizioni di assicurazione.

1.5 – Attestazione sullo stato del rischio

• Obbligo di rilascio dell'attestazione.

- a) Aurora Assicurazioni S.p.A. trasmette al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.
- b) L'obbligo di cui al comma a) sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
- c) Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, Aurora Assicurazioni S.p.A. rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

- d) Aurora Assicurazioni S.p.A. invia un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, Aurora Assicurazioni S.p.A. rimborsa il maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.
- e) Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, Aurora Assicurazioni S.p.A. invia al contraente la relativa attestazione.
Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni private".
- **Rilascio di duplicato dell'attestazione.**
 - a) Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato di rischio, Aurora Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
 - b) Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, Aurora Assicurazioni S.p.A. rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
 - c) Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonchè di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.
 - **Contenuto dell'attestazione.**
 - a) L'attestazione trasmessa da Aurora Assicurazioni S.p.A. contiene gli elementi previsti dall'art. 6 del regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006.
 - **Consegna e validità dell'attestazione.**
 - a) **Il contraente ha l'obbligo di presentare l'attestazione all'atto della stipula di un contratto con un'impresa diversa da quella che l'ha rilasciata.**
 - b) Il periodo di validità dell'attestazione è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
 - c) Qualora, all'atto della stipulazione del contratto, il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare a Aurora Assicurazioni S.p.A. l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna, Aurora Assicurazioni S.p.A. riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
 - d) Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, Aurora Assicurazioni S.p.A. classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purchè in corso di validità.
 - e) Aurora Assicurazioni S.p.A. in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
 - f) Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, Aurora Assicurazioni S.p.A. classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
 - g) In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'impresa di assicurazione il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione relativo al veicolo in uso. Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione sullo stato del rischio, Aurora Assicurazioni S.p.A. classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

1.6 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.p.r. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia Responsabilità civile da circolazione anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purchè in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo codice della strada), al relativo regolamento e alle successive modifiche.

Tuttavia, in tali casi, Aurora Assicurazioni S.p.A. limita l'azione di rivalsa al 10% del danno liquidato con il massimo di € 500,00 nei confronti del conducente sempreché quest'ultimo non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

La deroga non opera se l'ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante, purché sia stato pagato il relativo premio.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2° del D. Lgs. 209/05, Codice delle assicurazioni private, Aurora Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Aurora Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'assicurato che abbia ommesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

1.7 – Facoltà di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazioni in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il contraente ha la facoltà di rimborsare a Aurora Assicurazioni S.p.A. o alla Consap per i sinistri rientranti nella procedura del risarcimento diretto, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, quanto pagato a titolo definitivo per uno o più sinistri nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, verranno di conseguenza riconosciuti al contraente la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza degli stessi e Aurora Assicurazioni S.p.A. provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

1.8 – Mantenimento della classe di merito

Il proprietario conserva la classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà nei seguenti casi:

- vendita del veicolo assicurato, in assenza di cessione del contratto;
- distruzione o demolizione;
- esportazione definitiva all'estero;
- consegna in conto vendita andata a buon fine. Qualora la vendita non dovesse andare a buon fine, la classe di merito assegnata al contratto è quella prevista per un veicolo precedentemente non assicurato;
- furto totale.

1.9 – Assegnazione della classe di merito per un nuovo contratto

Aurora Assicurazioni S.p.A. in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

2. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione

2.1 – Denuncia di sinistro

Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare tempestivamente il sinistro alla propria impresa di assicurazione avvalendosi del "modulo blu" – Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere anche la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze.

Qualora, al momento del sinistro, al contratto siano riconosciute da Aurora Assicurazioni S.p.A. agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, essa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

A seguito dell'inosservanza di tali obblighi, Aurora Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

2.2 – Liquidazione del danno da circolazione stradale

La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle assicurazioni private (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

a) **risarcimento diretto** da parte del proprio assicuratore in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, fatta eccezione per i ciclomotori sprovvisti della nuova targa e per le macchine agricole, cui non si applica la procedura del risarcimento diretto, per i danni al veicolo nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni private.

Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.7.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

- nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
 - i nomi degli assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle assicurazioni private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento è presentata alla propria compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, Aurora Assicurazioni S.p.A. indica, alternativamente;

- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

- novanta giorni, nel caso di lesioni;
- sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;

b) **risarcimento del terzo trasportato** (art. 141) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle assicurazioni private, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.

Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia.

In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

2) per i sinistri che abbiano causati lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. **In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.**

3. Gestione delle vertenze

Aurora Assicurazioni S.p.A. assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Aurora Assicurazioni S.p.A. ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino alla fine del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione delle controparti.

Aurora Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o Aurora Assicurazioni S.p.A. lo richiedano.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

5. Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda per i ciclomotori e motocicli l'uso del casco di protezione e per le autovetture l'uso delle cinture di sicurezza.

La Nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di polizza che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo all'Agenzia tutti i chiarimenti necessari.



Ed. 01/09/2007



Aurora Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51815181 Fax 02 51815252
 Capitale sociale € 150.000.000,00 Int. vers. R.E.A. di Milano n. 1830742 Cod. Fiscale / P. IVA e n. Registro Imprese di Milano: 05538250969
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2543 del 3-8-2007 (G.U. 24-8-2007 n. 196)
 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.